



COMUNE DI MAMOIADA

Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele III, 50 – Tel. 0784/56023 – Fax 56700

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento è finalizzato sia a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio comunale e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, sia a promuovere l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e la prevenzione del randagismo" n.281/91, della legge regionale "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" n.21/1994 e della successiva Delibera G.R. 17/39 del 2010.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa regionale e nazionale in materia.

## **Art. 2 – Ambito d'applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e ai cani a sostegno di persone diversamente abili.

## **Art. 3 – Raccolta degli escrementi**

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione degli escrementi lasciati dai cani con successivo smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione/rimozione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00 oltre alla asportazione degli escrementi.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.  
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

#### **Art. 4 – Museruola e guinzaglio**

Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono tenuti a portare con se la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane ove vi sia rischio per l'incolumità di persone e/o animali e utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt 1,5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio.

I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00.

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 (ALL.1) o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

#### **Art. 5 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia e sanificazione degli ambienti.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

I cani, se non alla catena, ( vietata se non con una lunghezza almeno o uguale a mt 5) devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura.

La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale, deve essere lunga almeno 5 metri e deve consentire piena libertà di movimento all'animale. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo e devono essere tenuti in condizioni igieniche adeguate.

In ogni caso i cani devono poter ricevere adeguate cure mediche in caso di malattia, protezione dai parassiti esterni e adeguato contatto umano con il proprietario e/o con il nucleo familiare. Inoltre, i cani non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

Il detentore di animali domestici è tenuto a garantire il rispetto dell'igiene degli ambienti e a tutelare la quiete delle altre persone, evitando che i propri animali siano fonte di rumori molesti.

I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00.

Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

#### **Art. 6 – Particolari situazioni**

E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.25,00 a €.75,00.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.100,00 a €.300,00.

### **Art. 7 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani**

Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; In particolare:

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.50,00 ad €.150,00;
- b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'Ordinanza Ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.200,00 ad €.500,00.

### **Art. 8 – Censimento locale dei cani pericolosi**

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art.7 da comunicare periodicamente aggiornato al Comune e agli Organi di Polizia del territorio.

L'Autorità Sanitaria Locale, su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, potrà stabilire:

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

## **Art. 9 – Comunicazioni**

I Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 8 al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

## **Art.10 – Anagrafe Canina**

In attuazione della Legge Regionale n.21/1994 presso ogni ASL del territorio, è istituita l'anagrafe canina.

Il proprietario o il possessore a qualsiasi titolo di un cane , è tenuto ad iscriverne il proprio cane entro 10 giorni dalla nascita o dal possesso dello stesso.

Chiunque ometta di iscriverne il proprio cane all'anagrafe, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 400,00.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL entro 30 giorni, la variazione della propria residenza o domicilio e entro 15 giorni il trasferimento di proprietà del cane, furto o smarrimento e morte.

## **Art. 11 – Cane di quartiere**

Laddove i Servizi Veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero.

Tale animale viene definito cane di quartiere.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite dal Comune su proposta dei Servizi Veterinari ed in accordo con i soggetti che ne fanno richiesta.

Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione.

I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati dalle Associazioni o dai singoli cittadini che ne fanno richiesta, come previsto dalla normativa sarà cura del Servizio Veterinario provvedere alla sterilizzazione.

I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del soggetto responsabile. Quest'ultimo potrà essere un privato cittadino o un'Associazione o il Comune stesso con identificazione del detentore.

In ogni caso, il Comune provvede alla creazione e all'aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere.

L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava sulle associazioni e sui singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Per poter essere liberato in ambiente, il cane, anche se sterilizzato, deve rispettare determinati parametri:

- Non deve essere di taglia grande (max 25 kg);
- Non deve essere un cane aggressivo e non deve inseguire persone o mezzi;
- Deve essere riscontrata in zona una scarsa recettività ambientale ossia vicinanza di parchi o aziende zootecniche;
- Deve essere riscontrata una buona accettazione da parte dei cittadini;
- Non deve essere riscontrato un degrado urbano accentuato.

Per evitare di catturare per errore gli stessi cani, ai cani di quartiere deve essere applicato un collare, possibilmente di materiale plastico o comunque resistente all'acqua, di colore arancione e recante una medaglietta o una targhetta che riporti il numero di identificazione e la scritta Comune di Mamoiada.

Il Comune se ne accolla l'onere della copertura assicurativa per danni a cose e persone.

Qualunque denuncia di aggressione o danni a persone e cose provocate dal cane di quartiere, andrà corredata da testimonianze scritte, referti medici e in generale prove oggettive che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di quartiere del Comune.

## **Art.12 – Randagismo**

Si definiscono randagi gli animali vaganti nel territorio comunale.

La cattura dei cani vaganti è di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale che riceve la richiesta dalla Polizia Locale. Il privato cittadino deve segnalare la presenza di cani vaganti alla Polizia Locale.

### **Art.13 – Avvelenamento**

È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione, da eseguirsi senza nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Il Comune di Mamoiada condanna e persegue gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali.

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 a € 400.

### **Art. 14 – Vigilanza**

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

La Polizia Municipale ha il compito primario di vigilare assiduamente sulle norme di più immediato riscontro, quali l'identificazione e la registrazione anagrafica, il rispetto dell'igiene e del decoro urbano, il rispetto della quiete pubblica.

### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

## **Indice**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Ambito d'applicazione**

**Art. 3 – Raccolta degli escrementi**

**Art. 4 – Museruola e guinzaglio**

**Art. 5 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

**Art. 6 – Particolari situazioni**

**Art. 7 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani**

**Art. 8 – Censimento locale dei cani pericolosi**

**Art. 9 – Comunicazioni**

**Art.10 – Anagrafe Canina**

**Art.11 – Cane di quartiere**

**Art.12 – Randagismo**

**Art.13 – Avvelenamento**

**Art.14 – Vigilanza**

**Art.15 – Entrata in vigore**